

Commissione Tax & Legal, L'esperto risponde, gennaio 2019

A cura di Giuseppe A. Galeano e Margherita Glisenti, CBA Studio Legale e Tributario

Legge di Bilancio 2019 – modifiche alle agevolazioni per l'investimento in start-up e PMI innovative

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”) ha apportato talune modifiche volte ad incrementare gli incentivi e le agevolazioni fiscali per i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, in start-up e PMI innovative. Con il presente Q&A ci si pone l’obiettivo di ripercorrere le principali novità e i più rilevanti aspetti delle agevolazioni già in vigore.

Domanda: quali sono le principali novità introdotte con la Legge di Bilancio 2019?

Risposta: l’articolo 1, comma 218, della Legge di Bilancio 2019 **incrementa** per l’anno 2019 **dal 30% al 40%** l’aliquota delle agevolazioni, previste dall’articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto crescita bis), per tutti i soggetti IRPEF ed IRES che investono in start-up innovative. Il medesimo intervento introduce la possibilità di fruire, da parte dei **soggetti IRES** diversi da imprese start-up innovative, di **una maggior deduzione pari al 50% della somma investita** per gli investimenti che comportano l’acquisizione dell’**intero capitale sociale** della start-up innovativa, a condizione che lo stesso investimento sia mantenuto per almeno tre anni.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa riguardante le novità ed i principali requisiti dell’investimento necessari al fine di poter beneficiare dell’agevolazione in commento.

	Persone fisiche	Persone giuridiche
<u>Aumento dell'aliquota al 40%</u>	Detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 40% della somma investita.	Deduzione dall'imposta sul reddito delle società del 40% della somma investita.
<u>Introduzione dell'aliquota al 50%</u>		Deduzione dall'imposta sul reddito delle società del 50% della somma investita per investimenti nell'intero capitale sociale delle start-up innovative. L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni .
<u>Investimento massimo detraibile e/o deducibile</u>	L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1 milione di Euro .	L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di Euro .
<u>Detenzione minima dell'investimento</u>	L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni .	L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni .

Domanda: la cessione dell'investimento prima dei tre anni cosa comporta?

Risposta: l'eventuale cessione dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto/dedotto, unitamente agli interessi legali. Nell'eventualità in cui il trasferimento delle quote o azioni non riguardi la totalità del pacchetto detenuto ma sia anche solo parziale, sarà comunque da restituire l'intero importo detratto/dedotto e non la quota parte correlata alle azioni o quote cedute.

Domanda: il 18 dicembre 2018 la Commissione Europea ha reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative. Questo cosa comporta?

Risposta: come è noto, il decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (che ha introdotto la nozione di PMI innovative) riporta all'articolo 4, comma 9 quanto segue *"l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C19/04 della Commissione, del 22*

gennaio 2014". La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha eliminato sia i limiti temporali che prevedevano che le PMI dovessero operare sul mercato da meno di sette anni, sia la necessità per quelle che operavano sul mercato da più di sette anni di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi, introducendo però il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio. In tale documento viene richiamato il requisito temporale di cui sopra prevedendo al contempo una deroga per quelle società che, nonostante siano già trascorsi sette anni dalla loro prima vendita commerciale, non siano ancora state in grado di dimostrare a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti e/o che non presentino una storia creditizia sufficientemente solida. L'autorizzazione della Commissione Europea sancisce la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Tale evoluzione consente l'estensione dell'ambito di applicabilità degli incentivi fiscali già vigenti per gli investimenti in start-up innovative anche alle PMI innovative. In ogni caso, per la definitiva attuazione dell'agevolazione, occorrerà attendere la pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di concerto con il MiSE per avere certezza sulla normativa secondaria di attuazione dell'incentivo in esame.

Domanda: la norma prevede la possibilità di usufruire dell'incentivo anche qualora l'investimento in start-up o PMI sia indiretto, attraverso OICR che investono prevalentemente in start-up innovative. Si conferma che gli OICR devono investire prevalentemente solo in start-up innovative e non anche in PMI innovative?

Risposta: il comma 1 ed il comma 4 dell'articolo 29, del decreto legge 179/2012, prevedono rispettivamente la fruizione della detrazione e della deduzione anche qualora l'investimento venga effettuato "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio [...] che investano prevalentemente in start-up innovative". Il riferimento è rivolto agli OICR, istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative. Limitandosi alla lettura delle citate norme, non si riscontra alcun riferimento alle PMI innovative quindi parrebbe che il predetto requisito riguardasse solo gli investimenti in start-up innovative. Al contrario, l'interpretazione della dottrina maggioritaria estende tale previsione alle PMI innovative, dando la possibilità di valutare la prevalenza degli investimenti nei confronti di quest'ultima tipologia societaria. A nostro avviso, coerentemente con la *ratio* della norma in oggetto, la prevalenza degli investimenti va intesa in senso cumulativo, valutando quindi sia gli investimenti in start-up innovative, sia in PMI innovative. AIFI chiederà delucidazioni nelle prossime interlocuzioni con l'Amministrazione finanziaria, per opportuna conferma.

Domanda: è possibile desumere un valore quantitativo di prevalenza?

Risposta: il concetto di prevalenza è stato definito nel senso di ricomprendere quegli OICR che al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato,

detengono azioni o quote di start-up innovative per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati (si veda D.M. MEF del 30 gennaio 2014, art. 1, comma 2, lett. e)).

Domanda: si ritiene possibile fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in start-up innovative qualora l'investimento sia effettuato in un fondo che investe in altri fondi?

Risposta: come già evidenziato, il Decreto crescita bis include tra gli investimenti agevolabili quelli effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, a condizione che gli stessi investano prevalentemente in start-up innovative. La norma avvalta la possibilità di effettuare investimenti indiretti ma la dottrina si interroga sulle modalità di verifica del concetto di prevalenza, così come definito al punto precedente, qualora il fondo in cui si investe non partecipi esclusivamente in fondi di venture capital.

Qualora l'OICR in cui si apporta denaro sia un fondo che investe esclusivamente in fondi a loro volta di venture capital, che rispettino i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.M. sopra citato, non si dovrebbero riscontrare particolari criticità nella fruizione delle agevolazioni fiscali in capo a chi effettua l'investimento. D'altronde, non andrebbe ad esplicarsi alcun effetto moltiplicativo nella fruizione del beneficio data l'esclusione prevista dall'articolo 29, comma 6, del D.L. 179/2012, ai sensi della quale gli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dal medesimo D.L..

Qualora invece gli investimenti dell'OICR in cui si investe siano tra loro diversificati, dovrà essere attentamente valutato il sussistere del requisito della prevalenza considerando gli eventuali effetti demoltiplicativi dovuti dall'eterogeneità degli investimenti del fondo.

Domanda: è possibile fornire un esempio pratico di come potrebbe operare la detraibilità per persone fisiche?

Risposta: qualora un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuasse un investimento pari ad Euro 800.000 nel capitale sociale di una start-up innovativa, ai sensi delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 può beneficiare per l'anno 2019 di una detrazione pari al 40% dell'investimento, e non più al 30%. Di conseguenza, la detrazione d'imposta spettante sarà pari a Euro 320.000 (€ 800.000 x 40%).

Si consideri che, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Riprendendo l'esempio precedente, con una detrazione complessiva spettante pari a Euro 320.000, il calcolo dell'imposta dovuta sarà il seguente:

Anno di riferimento	Imposta lorda	Detrazione spettante per anno d'imposta	IRPEF dovuta	Eccedenza di detrazione riportabile
2019	180.000	180.000	0	140.000
2020	100.000	100.000	0	40.000
2021	80.000	40.000	40.000	0

Domanda: anche per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società sono previste talune limitazioni per il riporto dell'eventuale deduzione eccedente il reddito?

Risposta: sì. Il medesimo articolo 4 del decreto attuativo del 25 febbraio 2016, prevede che, qualora ad un soggetto passivo spetti una deduzione di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Domanda: le agevolazioni in commento sono cumulabili con altri incentivi?

Risposta: le agevolazioni in commento sono cumulabili con altri incentivi, di natura fiscale e non. Si indicano di seguito i principali incentivi fiscali con i quali possono coesistere le misure previste dall'articolo 29:

- iperammortamento e superammortamento;
- incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (Sabatini ter e ACE);
- credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S);
- *Patent Box*;
- cessione delle perdite fiscali a società quotate "sponsor"¹.

Con riferimento agli investimenti effettuati da persone fisiche si segnala, inoltre, che gli stessi sono cumulabili con eventuali investimenti in PIR (Piani individuali di risparmio).

Domanda: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 possono considerarsi già operative?

Risposta: seppur già pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2019, per rendere pienamente operativa la misura così modificata è necessario attendere, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico (MiSE). Inoltre, si attende la pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di concerto con il MiSE.

¹ Tale agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (dal comma 76 al comma 80) ed è rivolta alle società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili almeno pari al 20%. Le imprese neo costituite partecipate da società quotate possono cedere, al verificarsi di determinate condizioni, le perdite fiscali realizzate nei primi tre esercizi di attività.